



*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro*

*e p.c.*

*Alla Provincia Autonoma di Trento*

*Alla Provincia Autonoma di Bolzano*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 – rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Il Decreto del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che *“le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%”*.

L'incremento dell'1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni **commesse successivamente al 1° luglio 2018**.

L'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull'ammontare finale dell'ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

Si allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO  
Paolo Pennesi

Firmato digitalmente da  
PENNESI PAOLO  
C=IT  
O=ISPETTORATO  
NAZIONALE DEL  
LAVORO/97900660586

Incremento Sanzioni 01/07/2013	9,60%
Incremento Sanzioni 01/07/2018	1,90%

Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda									
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Sanzione (1/4 del max) rivalutata 01/07/2018	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET	
da	a	da	a	da	a				
200	600	219,20	657,60	223,36	670,09	167,52	150,00		17,52
300	800	328,80	876,80	335,05	893,46	223,36	200,00		23,36
500	2000	548,00	2.192,00	558,41	2.233,65	558,41	500,00		58,41
800	2000	876,80	2.192,00	893,46	2.233,65	558,41	500,00		58,41
1000	4800	1.096,00	5.260,80	1.116,82	5.360,76	1.340,19	1.200,00		140,19
1200	5200	1.315,20	5.699,20	1.340,19	5.807,48	1.451,87	1.300,00		151,87
1500	6000	1.644,00	6.576,00	1.675,24	6.700,94	1.675,24	1.500,00		175,24
2000	4000	2.192,00	4.384,00	2.233,65	4.467,30	1.116,82	1.000,00		116,82
2000	8000	2.192,00	8.768,00	2.233,65	8.934,59	2.233,65	2.000,00		233,65
2500	6400	2.740,00	7.014,40	2.792,06	7.147,67	1.786,92	1.600,00		186,92

Illeciti amministrativi più ricorrenti

Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Estinzione agevolata - art. 301 bis rivalutata	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative rivalutate (legge n. 689/1981)	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative non rivalutate (legge n. 689/1981)	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET
da	a	da	a	da	a							
500	1800	548,00	1.972,80	558,41	2.010,28	558,41	500,00		670,09	600,00	600,00	70,09
1000	4000	1.096,00	4.384,00	1.116,82	4.467,30	1.116,82	1.000,00		1.489,10	1.333,33	1.333,33	155,77
1000	4500	1.096,00	4.932,00	1.116,82	5.025,71	1.116,82	1.000,00		1.675,24	1.500,00	1.500,00	175,24
2000	6600	2.192,00	7.233,60	2.233,65	7.371,04	2.233,65	2.000,00		2.457,01	2.200,00	2.200,00	257,01